



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

**COPIA**

Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

## ATTO DI DETERMINAZIONE NR 129 DEL 04/07/2025

**Oggetto :**

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO, EX ART.50 CO.1 LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO ALLA DITTA "VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", C.F./P.IVA 02349420980 - CIG. B78909A808.

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/27;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 9/P del 29/01/2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

### DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 01052.02 capitolo 0200 del Bilancio di Previsione triennio 2025/27 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

### PREMESSO CHE:

- presso la sede municipale in Via Roma n.22 è installato n.1 impianto di riscaldamento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.33 del 19.02.2025 si affidava alla ditta “Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. con sede in Via M. Rigamonti n.65 in Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.Iva 02349420980, il servizio di gestione dei generatori di calore (caldaie), per l'anno 2025;

**ATTESO CHE** a seguito di un controllo periodico si è riscontrato che l'isolante refrattario del portellone della caldaia a servizio del Municipio è mancante in più punti, la ditta manutentrice ““Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A” rilevava la necessità di sostituzione dello stesso;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di questo Ente di provvedere alla riparazione dell'impianto di riscaldamento installato presso la sede Municipale in Via Roma, n. 22, nel rispetto delle disposizioni normative ed a fine di al fine di garantire la continuità dei servizi, a tal fine individuando un operatore economico dotato delle necessarie capacità tecniche e certificazioni a cui chiedere la propria offerta economica;

**RICHIAMATO** l'art.49, comma 6, del D. Lgs.36/2023 il quale cita: “...È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

**PRESO ATTO** dell'offerta economica formalizzata dalla ditta “Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.” con sede in Via M. Rigamonti n.65 in Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.Iva 02349420980 ed acclarata al protocollo n.4209 in data 10.06.2025, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare il servizio oggetto della presente determinazione ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 720,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 878,40, si evidenzia che tutte le altre opere non comprese, ma necessarie all'installazione del portellone della caldaia, verranno conteggiate a fine intervento e per le stesse si provvederà a produrre successivo atto di determinazione;

**CONSIDERATO CHE**, nel caso di specie si ritiene di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, derogando all'applicazione del principio di rotazione, di cui sopra, per le seguenti oggettive motivazioni:

- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00;
- per il servizio si configurano caratteristiche tali per cui le informazioni essenziali già rilevate dalla ditta manutentrice duranti i numerosi rilievi svolti nel corso dell'affidamento già in essere e la conoscenza degli impianti oggetto di manutenzione non consentirebbero ad un nuovo operatore economico di subentrare al precedente in modo efficiente e rapido;
- da parte dell'Ente si è accertato un positivo grado di soddisfazione dell'affidatario circa l'esecuzione del contratto in essere, eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

- la ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperto per l'esecuzione di interventi su impianti di riscaldamento;

**DATO ATTO** che l'offerta presentata risulta conveniente per l'Ente e coerente con i prezzi di mercato;

**APPURATO CHE:**

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto";
- l'art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.36/2023 prevede che l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art.1 comma 450 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.1, co. 130 della L.n.145/2018, dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00;
- l'importo del presente affidamento, inferiore ad € 139.000,00 al netto dell'Iva di Legge, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi e forniture di cui all'art.37 del D.Lgs. n.36/2023;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art.25 del D.Lgs. n.36/2023 prevede che dal 1 gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., fulcro dell'intero sistema di digitalizzazione, dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici;
- l'A.N.A.C. con propria delibera n.582 del 13.12.2023, ha chiarito che la richiesta dei C.I.G. (Codice Identificativo Gara), per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023 pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici A.N.A.C. dismettendo contestualmente il servizio SmartCIG;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere n. 2196 in data 27.7.2023 ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i 5.000 euro, affermando che "occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”.

**RILEVATO CHE:**

- a seguito delle verifiche svolte da questa Stazione Appaltante, la ditta “Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.” con sede in Via M. Rigamonti n.65 in Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.Iva 02349420980 è risultata in possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli artt.li n.94 e n.95 del D.Lgs. n.36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 2 del medesimo Decreto;

**DATO ATTO**, altresì della regolarità delle condizioni di cui al'art.10 della L. n.575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), oggi ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.136/2010”);

**CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B78909A808;

**PRECISATO CHE:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo codice;
- ai sensi dell'art.113 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023, è possibile non richiedere la cauzione definitiva per appalti id importo particolarmente ridotto, al fine di semplificare gli oneri a carico dell'affidatario e, nel caso di specie, si ritiene opportuno non richiedere la costituzione della cauzione definitiva ritenendo tale misura sproporzionata rispetto al valore dell'appalto e alle caratteristiche dell'intervento;

**VERIFICATA** la regolarità del versamento degli oneri contributivi come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_49281507 data richiesta 29.05.2025 Scadenza validità 26.09.2025;

**ATTESTATO CHE** il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**RITENUTO**, per quanto in premessa narrativa, di:

- di dare atto che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nonché in base all'art. 192 del D.lgs 267/2000;
- affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023, tramite affidamento diretto alla ditta “Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.” con sede in Via M. Rigamonti n.65 in Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.Iva 02349420980, il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento installato nella sede municipale ed in particolare tramite la sostituzione del portellone della caldaia; dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 720,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 878,40, assumendo il relativo idoneo impegno di spesa; evidenziando, altresì che tutte le altre opere non comprese, ma necessarie all'installazione del portellone della caldaia, verranno conteggiate a fine intervento e per le stesse si provvederà a produrre successivo atto di determinazione;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**ACQUISITO** il visto del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 147-bis e 153 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

**VISTI:**

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra

**DETERMINA**

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nonché in base all'art. 192 del D.lgs 267/2000;
3. Di affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera a), del D.lgs n.36/2023 – all'operatore economico ““Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.” con sede in Via M. Rigamonti n.65 in Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.Iva 02349420980, il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento installato nella sede municipale ed in particolare tramite la sostituzione del portellone della caldaia; dietro pagamento di un corrispettivo d'importo pari ad € 720,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 878,40, assumendo il relativo idoneo impegno di spesa; evidenziando, altresì che tutte le altre opere non comprese, ma necessarie all'installazione del portellone della caldaia, verranno conteggiate a fine intervento e per le stesse si provvederà a produrre successivo atto di determinazione;
4. di impegnare la somma di € 878,40 in favore della ditta incaricata, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027, annualità 2025 al capitolo di bilancio 01052.02.0200;
5. Di dare atto che la ditta, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
6. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP 973;
7. Di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

8. Di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
10. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
11. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

III Responsabile Dell'area  
F.to Geom. Manolo Bosio

**Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**

**I M P E G N I D I S P E S A**

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
12157	2025	01052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	878,40

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/07/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 08/08/2025 al 23/07/2025 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 08/07/2025

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi